



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone

ORDINANZA N°35 – 2019

Oggetto: Regolamento per il coordinamento della sicurezza presso la banchina di Monfalcone.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e in particolare l'articolo 6, comma 4, lettera a) che conferisce alle Autorità di Sistema Portuale poteri di ordinanza in materia di sicurezza rispetto ai rischi di incidenti ed alle condizioni di igiene sul lavoro;

VISTO il Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 272 concernente l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998 n. 485 ed in particolare l'articolo 4 comma 3;

IN ATTUAZIONE di quanto previsto dal DPR 57/2018 "Regolamento recante inserimento del Porto di Monfalcone in ADSP MAO";

CONSIDERATE le Ordinanze della Capitaneria di Porto di Monfalcone:

- n° 75/2012 "Regolamento per l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli e persone nel Porto di Monfalcone"
 - n° 86/2012 "Regolamento per la disciplina relativa alla sicurezza durante le operazioni e servizi portuali"
 - n° 10/2014 "Sicurezza delle operazioni di ossitaglio e misure di prevenzione in caso di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica e della saldatura elettrica a bordo delle unità ormeggiate all'interno del Porto di Monfalcone"
 - n° 52/2017 "Regolamento sicurezza navigazione, sosta e accosti nel Porto di Monfalcone"
- che qui si intendono integralmente e richiamate e confermate nella loro efficacia.

VISTA l'Ordinanza di AdSP MAO n° 34/2019 "Segnalazione di incidenti, infortuni e danni ambientali".

VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.e i. relativamente alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori propri degli ambienti e dei luoghi di lavoro e dei derivanti obblighi di informazione sulla natura degli stessi a vantaggio dei soggetti che in tali ambiti sono chiamati a svolgere le proprie prestazioni in occasione di lavoro;

CONSIDERATO NECESSARIO fornire alle imprese operanti presso la Banchina Pubblica di Monfalcone opportuni strumenti informativi necessari a integrare le informazioni di base da elaborare


per la redazione dei rispettivi Documenti della Sicurezza e rendere sistematica l'adozione di un modello comune di pianificazione del coordinamento ai fini della sicurezza tra le imprese operanti in Banchina;

ORDINA

Art. 1

A partire dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, l'allegato "Regolamento per il coordinamento della sicurezza presso la banchina di Monfalcone" diviene di immediata applicazione.

Trieste, li **21 GIU. 2019**


Il Presidente
(Zeno D'Agostino)

1. SCOPO

Lo scopo della presente procedura è quello di definire le attività da attuare ai fini del coordinamento quotidiano in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro finalizzato alla mitigazione dei rischi interferenziali da attuare con le imprese portuali operanti simultaneamente presso la banchina pubblica del Porto di Monfalcone, considerando anche l'eventuale coordinamento con altre imprese operanti in appalto presso la banchina e per attività di cui all'Art. 68 Cod. Nav.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura trova applicazione presso la banchina pubblica del Porto di Monfalcone.

3. MODULISTICA

Allegato 1 – Ord. 86/2012 Capitaneria di Porto di Monfalcone

Allegato 1 e 2 – Ord. 75/2012 Capitaneria di Porto di Monfalcone

Documento tecnico informativo di descrizione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che accedono alla banchina pubblica del Porto di Monfalcone in occasione di lavoro (per abbreviazione = Documento Informativo dei Rischi)

DUVRI AdSP MAO – Banchina pubblica di Monfalcone

Mod. 01 Verbale di coordinamento

4. MODALITA' OPERATIVE

4.1 Identificazione e valutazione dei rischi presenti nelle aree di pubblica disponibilità

1. Il profilo della banchina di Portorosega (Art. 2 Ord. 52/2017) viene suddivisa in n° 56 bitte e 09 ormeggi con ordine crescente a partire dal lato Ovest confinante con la concessione A2A e ha limiti operativi aggiornati periodicamente da parte di CP attraverso l'esecuzione di specifici sondaggi e misurazioni (es. batimetrie, arredi di banchina, ecc).
2. Il layout di banchina viene rappresentato graficamente all'interno dei documenti **Allegato 1 e 2 – Ord. CP 75/2012**. Tali Allegati sono resi disponibili a Imprese portuali, ASPM, AdSP MAO tramite invio a mezzo di PEC con frequenza almeno annuale e all'occorrenza, ovvero in caso di variazioni. Sono invece pubblicate a mezzo del sito web della CP le ordinanze che dispongono un'eventuale restrizione o modifica – anche temporanea – della disponibilità d'uso di tali aree.
3. AdSP MAO trasmette via PEC con frequenza almeno annuale e all'occorrenza (ovvero in caso di variazioni anche minime) alle Imprese, ad AAS 2 "Isontina", ad ASPM e alla CP il documento denominato **Documento Informativo dei Rischi**, descrittivo dei rischi in materia di salute e sicurezza presenti presso la banchina pubblica (come identificata all'Art. 2 co 1 Ord. 52/2017) e aventi la capacità di interferire / generare nuovi rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro rispetto a quelli già valutati nei relativi Documenti della Sicurezza delle Imprese portuali ivi autorizzate a operare.

Nota → nel **Documento Informativo dei Rischi** non sono considerate tutte le aree assentite in concessione o locate o altrimenti consegnate a uso esclusivo a soggetti Pubblici o Privati, la cui valutazione dei rischi ivi insistenti rientra tra i compiti indelegabili dei DdL di tali organizzazioni.

Nota → nel **Documento Informativo dei Rischi** sono riportati i rischi in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro propri delle aree dove possono operare indistintamente le Imprese operanti presso le aree sopra menzionate, ovvero tutti i Lavoratori che in occasione

di lavoro hanno necessità di accedervi a vario titolo e con o senza impiego di mezzi di trasporto.

4. Il DdL delle imprese di operazioni portuali ex Art. 16 L. 84/1994, preso atto delle informazioni riportate nel **Documento Informativo dei Rischi** fornito da AdSP MAO, entro i tempi definiti dall'Art. 29 del D.Lgs. 81/2008 devono effettuare una tra le seguenti opzioni:

Riesaminare i Documenti della Sicurezza già in loro possesso alla luce dei nuovi dati i → in questo caso è necessario che il DdL, coinvolgendo RSPP, Medico Competente e RLS notifichi per iscritto che quanto recepito non modifica in alcun modo la documentazione della sicurezza e il Documento di Valutazione dei rischi già redatto;

oppure

Revisionare alla luce dei nuovi dati i Documenti della Sicurezza già in loro possesso → in questo caso è necessario che il DdL, coinvolgendo RSPP, Medico Competente e RLS, proceda alla rivalutazione dei rischi o delle procedure attinenti ai nuovi dati / informazioni ricevute, procedendo alla emissione con data certa della nuova revisione dei documenti interessati dalle modifiche. I documenti così modificati devono essere inviati alle Autorità competenti, ovvero

- Azienda Sanitaria locale competente,
- AdSP MAO.

4.2 Controllo operativo aspetti interferenziali di salute e sicurezza delle operazioni

1. L'Armatore, il Comandante o l'Agente raccomandatario Marittimo di una nave invia alla CP a mezzo del sistema PMIS2 una domanda di accosto almeno 72 ore prima dell'ora di previsto arrivo dell'unità ovvero prima che la stessa lasci il porto di partenza qualora la durata prevista del viaggio sia inferiore a 24 (ventiquattro) ore, con obbligo di segnalare eventuali revisioni di orario almeno 2 ore prima dell'accosto alla Sala Operativa di CP. Sempre attraverso sistema PMIS2 vengono inviate le dichiarazioni integrative per la partenza della nave dal Porto di Monfalcone evitando di pervenire a ingiustificati ritardi (Artt. 12 e 14 Ord. 52/2017).
2. Le imprese portuali inviano tra le ore 11:00 e 11:30 a mezzo e-mail tecnica.cpmonfalcone@mit.gov.it la conferma dei turni di lavoro previsti per le navi in arrivo (Art. 18, 2° periodo, Ord. 52/2017).
3. Alle ore 11:30 di ogni giorno la CP, attraverso l'effettuazione di una specifica riunione, stabilisce per le successive 36 ore l'assegnazione degli accosti (Art. 18, 1° periodo, Ord. 52/2017) delle navi in arrivo in considerazione:
 - della priorità acquisita rispetto al momento di arrivo in rada,
 - considerando la disponibilità di ormeggi in Porto la specifica disciplina degli ormeggi predisposta da AdSP MAO,
 - valutando la tipologia delle operazioni da effettuare e le caratteristiche tecniche dell'unità in arrivo (Art. 16 Ord. 52/2017).

La comunicazione del programma degli accosti viene inviata da CP a:

- tutte le Imprese portuali,
- tutte le Agenzie marittime;
- ASPM;
- PFSO Portorosega
- Regione F.V.G.
- AdSP MAO
- AAS n. 2
- Servizi tecnico-nautici
- Polizia di Frontiera
- Guardia di Finanza.

4. Il DdL delle imprese di operazioni portuali ex Art. 16 L. 84/1994, comunica entro le ore 09:00 alla CP a mezzo di tecnica.cpmonfalcone@mit.gov.it e ad AdSP MAO a mezzo di pec@cert.porto.trieste.it i dati previsti dall'**Allegato 1 della Ord. 86/2012** indicando, sulla base di ciascuna operazione portuale programmata per la giornata (Art. 1 Ord. 86/2012):
- dati identificativi della nave e ormeggio,
 - tipologia delle operazioni e servizi da attuare,
 - dati relativi alla merce,
 - mezzi meccanici di cui si prevede l'impiego,
 - personale avviato con specificazione dei turni e delle imprese da utilizzare
5. Il DdL delle imprese di operazioni portuali ex Art. 16 L. 84/1994, inoltre, considerando quanto riportato nel proprio Documento della Sicurezza (Art. 4 D.Lgs. 272/1999) unitamente:
- al tipo di merci scaricate,
 - all'area di ormeggio di operatività,
 - ai turni di lavoro,
 - ai Lavoratori avviati,
 - ai mezzi di sbarco e di movimentazione impiegati,
 - alle imprese appaltatrici dei servizi portuali,
- procede alla compilazione dell'**Allegato 1 – Ord. 75/2012** identificando
- i percorsi definiti per la movimentazione delle merci oggetto delle operazioni pianificate;
 - le aree sottobordo e di banchina che saranno occupate da mezzi, macchinari e dal materiale scaricato,
 - le aree di parcheggio riservate a mezzi di trasporto e autovetture
 - la segnaletica mobile che verrà posizionata per assicurare la sicurezza delle intersezioni previste tra viabilità di banchina e la viabilità portuale e quella ferroviaria
- Tale **Allegato 1 – Ord. 75/2012** così predisposto viene inviato sempre entro le ore 09:00 a mezzo e-mail a CP, ASPM, AdSP MAO e a Tutte le altre Imprese portuali autorizzate a operare presso il Porto di Monfalcone.
6. AdSP MAO raccoglie e analizza quotidianamente:
- tutti i file **Allegato 1 – Ord. 75/2012** di layout compilati con rappresentazione grafica e descrittiva delle operazioni pianificate,
 - le eventuali ordinanze di modifica di uso o di occupazione delle aree di banchina notificate dall'Autorità competente;
 - i POS o gli estratti di DVR delle imprese appaltatrici che eventualmente sono chiamate a operare in banchina.

Nota → lo schema compilato dalle imprese su **Allegato 1 – Ord. 75/2012** è riferito alla logistica di banchina programmato in modo indicativo per il giorno successivo. Solo a fine giornata le Imprese portuali, una volta ultimati i processi di stivaggio delle merci nei magazzini di retrobanchina e una volta definiti gli avviamenti per il giorno successivo, sono in grado di confermare a un elevato livello di dettaglio tutte le attività che saranno svolte nella giornata successiva.

7. AdSP MAO promuove ogni giorno (esclusi Sabato e Domenica) alle ore 15:00 presso sede convenuta tra i rappresentanti designati delle Imprese portuali l'effettuazione di una riunione in cui,
- alla luce dei programmi di accosto definiti il giorno prima,
 - sulla base dei layout operativi trasmessi (**Allegato 1 – Ord. 75/2012**),
 - in considerazione di eventuali altre attività in appalto previste sulla banchina o in viabilità promiscua,
- sono
- discussi e condivisi i cicli operativi che si intendono attuare nel corso della giornata entrante



REGOLAMENTO COORDINAMENTO SICUREZZA BANCHINA DI MONFALCONE

- identificati i rischi interferenti cagionati da ciascuna delle imprese che a vario titolo opererà in banchina
 - definite le misure di eliminazione o di riduzione del rischio che, sulla base dello stato della tecnica, possono essere pianificate per la gestione delle attività tra loro interferenti nello spazio di banchina.
8. Alla riunione delle ore 15:00 la partecipazione di un rappresentante di AdSP MAO è facoltativa ed è ammessa con le funzioni di
- moderare il dibattito
 - portare a conoscenza i presenti delle eventuali ulteriori interferenze determinate da eventuali lavorazioni impiantistiche, edili o di manutenzione previste in banchina da parte di imprese appaltatrici di AdSP MAO,
 - sollecitare l'adozione delle più efficaci misure di riduzione del rischio da interferenze, riportando, a tal fine, anche le eventuali misure di gestione dei rischi interferenziali concordate con le proprie imprese appaltatrici in sede di affidamento dei lavori edili, impiantistici o di manutenzione di cui al punto precedente.
- Nota** → alla riunione delle 15⁰⁰ possono prendere parte come uditori anche CP e AAS 2.
9. Al termine della riunione i presenti formalizzano il coordinamento di sicurezza sul modello **Mod. 01 Verbale di coordinamento** (allegato alla presente procedura) e lo sottoscrivono per assunzione di responsabilità e impegno all'attuazione.
10. AdSP MAO, quando presente, o un rappresentante delle imprese partecipanti alla riunione di coordinamento trasmette a CP, Azienda Sanitaria, ASPM, Imprese portuali, agenzie e spedizionieri, eventuali imprese in appalto di servizi e manutenzioni il modello **Mod. 01 Verbale di coordinamento** compilato e sottoscritto a mezzo PEC.
11. È quindi facoltà degli Enti di controllo e di AdSP MAO quello di procedere, all'effettuazione di opportuni sopralluoghi in banchina durante la giornata lavorativa accertando la corretta attuazione delle misure definite e approvate nel **Mod. 01 Verbale di coordinamento**.